



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 6 del 26-01-2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO EX ART.1, COMMA 557, L.311/2004-AREA
AFFARI GENERALI-POLIZIA MUNICIPALE

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di gennaio alla ore 18:15, convocata nei modi di Legge, si è riunita presso la sede municipale la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
FABIANI CORRADO	SINDACO	Presente
BROSINI PAOLA	VICESINDACO	Presente
VENTURINI ROBERTO	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Assume la presidenza il FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. PERRONE LUIGI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO EX ART.1, COMMA 557, L.311/2004-AREA
AFFARI GENERALI-POLIZIA MUNICIPALE

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. ANDREA DOTT. DE RANIERI

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
DOTT. ANDREA DOTT. DE RANIERI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in tre Aree: Affari Generali, Tecnico e Finanziario;
- che, con il collocamento a riposo dell'unico dipendente assegnato all'area vigilanza e commercio, l'area in questione risulta priva di una figura professionale avente competenza nella materia de quo che possa espletare le funzioni inerenti il servizio;
- si rende necessario assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;
- non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area di vigilanza e commercio, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico e risorse finanziarie limitate;
- si ritiene necessario adottare una soluzione alternativa e *ad interim*, tesa a contemperare l'efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”*.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*:
“l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui *“Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo *“scavalco d'eccedenza”* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *“scavalco condiviso”* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: *“all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale...”*;
- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che *“il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”*;
- a partire dal 2014 la legge 114/2014 (art. 11, comma 4bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, art. 1 della legge 296/2012; anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa di personale complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel periodo di riferimento;
- la sezione delle autonomie nella deliberazione n. 1/2017 in ogni caso legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 - 2009, purché con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'art. 36, commi 2 e seguenti del Dlgs 165/20010 per far fronte a un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Brugnato, con nota prot.n.9883 del 22/12/2021, chiedeva all'Amministrazione Comunale della Spezia l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 di un dipendente del Comune medesimo presente nell'area di vigilanza;
- con Determinazione Dirigenziale n.422 del 18/01/2022 il Comune della Spezia autorizzava il Sig. ROSSI SIMONE, dipendente a tempo pieno e indeterminato, inquadrato in qualità di "agente scelto di polizia locale", categoria C posizione economica C2, a prestare servizio per n.12 ore settimanali presso il Comune di Brugnato, oltre l'ordinario orario di lavoro fino al 28 febbraio 2022;
- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n. 12 ore a settimana presso l'ente richiedente;

VALUTATO che il dipendente del Comune della Spezia, individuato per coprire parzialmente la posizione lasciata vacante in pianta organica dal dipendente precedentemente in servizio, fa parte dell'Area Affari Generali del Comune di Brugnato;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. *“scavalco d'eccedenza”* consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte, *in primis* l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore tecnico del dipendente succitato;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;
2. Di esprimere l'indirizzo dell'Amministrazione comunale di Brugnato di utilizzare il dipendente a tempo pieno del Comune della Spezia per l'impiego del dipendente a tempo

pieno agente scelto di polizia locale ROSSI SIMONE, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro fino al 28/02/2022, per n.12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Brugnato, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento delle funzioni afferenti a al Servizio vigilanza e commercio;

3. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune della Spezia per il suddetto periodo salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;
4. Di dare atto che:
 - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;
6. Di dare atto che il suddetto dipendente fa parte dell'Area Affari Generali relativamente alle funzioni di Polizia Municipale elencate nel funzionigramma approvato con deliberazione di G.C.n.01/2022 e che il Responsabile del suddetto servizio disporrà l'orario di servizio del dipendente per complessive 12 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze di ufficio, compatibilmente con le esigenze lavorative del Comune della Spezia;
7. Di dare atto che il presunto compenso lordo mensile sarà di €. 565,06, ex-Cpdel pari a presunte €. 144,03 e l'I.R.A.P. pari a presunte €.51,44 a carico ente;
8. Di imputare, la spesa complessiva di €.760,53 ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio finanziario 2022
 - €. 565,06 al Cap.500 (cod. bil. 03.01-1.01.01.01.002);
 - €. 144,03 al Cap.508 (cod. bil. 03.01-1.01.02.01.00);
 - €. 51,44 al Cap.534 (cod. bil. 03.01-1.02.01.01.001);
9. Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze.

Con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO
CORRADO FABIANI

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUIGI PERRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28-01-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li 28-01-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUIGI PERRONE

Nello stesso giorno 28-01-2022 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato li

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUIGI PERRONE
